

DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DI CUI ALL'ART. 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006, DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL D.LGS N. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 14 "TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

SOMMARIO

<u>SEZIONE A - AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>SEZIONE B -NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 2 DEFINIZIONI</u>	<u>5</u>
<u>CAPITOLO 2 – CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DIVIETI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 3 CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 4 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 5 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPITOLO 3 – TRATTAMENTI E STOCCAGGIO.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 6 CRITERI GENERALI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 7 STOCCAGGIO DEI LETAMI</u>	<u>9</u>
<u>ART. 8 ACCUMULO DEI LETAMI.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 9 STOCCAGGIO DEI LIQUAMI</u>	<u>11</u>
<u>ART. 10 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI.....</u>	<u>12</u>
<u>CAPITOLO 4 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 11 TECNICHE DI GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 12 DOSI DI APPLICAZIONE</u>	<u>13</u>
<u>SEZIONE C - NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E DALLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI.....</u>	<u>13</u>
<u>CAPITOLO 1 - NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E DALLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 13 DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE</u>	<u>13</u>
<u>ART. 14 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE</u>	<u>14</u>
<u>ART. 15 STOCCAGGIO E TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE</u>	<u>14</u>
<u>ART. 16 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE</u>	<u>15</u>
<u>ART. 17 DOSI DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 18 COMUNICAZIONE.....</u>	<u>15</u>
<u>CAPITOLO 2 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 19 UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI.....</u>	<u>15</u>
<u>SEZIONE D - DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E DEL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006.....</u>	<u>16</u>
<u>CAPITOLO 1- DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E DEL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 20 DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE</u>	<u>16</u>
<u>ART. 21 OBBLIGHI ED ESONERI DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLA QUANTITÀ DI AZOTO PRODOTTA IN ALLEVAMENTO E PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)</u>	<u>17</u>
<u>ART. 22 REGISTRO DI UTILIZZAZIONE</u>	<u>17</u>
<u>ART. 23 TRASPORTO</u>	<u>18</u>

SEZIONE E - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	19
CAPITOLO 1 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	19
ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ART. 25 DIVIETI ALL'UTILIZZAZIONE DEI LETAMI E DEI CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI IN ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	19
ART. 26 DIVIETO TEMPORALE DI SPANDIMENTO DEI LETAMI E DEI CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI IN ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZO	20
ART. 27 DIVIETI PER L'UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZO	20
ART. 28 STOCCAGGIO DEI LETAMI E DEI LIQUAMI.....	21
ART. 29 ACCUMULO DI LETAMI	22
ART. 30 DOSI DI APPLICAZIONE	22
ART. 31 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....	23
ART. 32 COMUNICAZIONE, REGISTRO E TRASPORTO	23
SEZIONE F - CONTROLLI E MONITORAGGIO	24
CAPITOLO 1 – CONTROLLI E MONITORAGGIO	24
ART. 33 CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI COMUNI	24
ART. 34 PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	24
ART. 35 SANZIONI.....	25

“DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DI CUI ALL’ART 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006, DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DI CUI ALL’ARTICOLO 101 COMMA 7, LETTERE a), b), c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DELLE ACQUE REFLUE DELLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI”

Sezione A - Ambito di applicazione

Capitolo 1 – Ambito di applicazione

art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare tecnico, in applicazione del D.Lvo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, della Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010 ad oggetto “*Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola*” e del “*DM del 7 aprile 2006*”, fissa i criteri e le norme tecniche relative alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii e dalle piccole aziende agroalimentari.
2. In tale disciplinare sono dettati, altresì, i criteri e le norme tecniche relative alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei concimi e degli ammendanti organici di cui al DLvo 75/2010 e ss.mm.ii nei terreni ubicati nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola vigenti in Regione Campania, in conformità all’art. 92 del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii e al “Programma d’azione della Campania” vigente.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 91 sulle aree sensibili, dall’art. 92 sulle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, dall’art 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii e dal D.Lvo n. 128/2010 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato VIII.
4. L’utilizzazione agronomica dello stallatico, effettuata ai sensi del presente provvedimento, non necessita del documento commerciale, dell’autorizzazione sanitaria, dell’identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui agli art. 21 e 23 del Reg. CE n. 1069/2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall’art. 9, lettera a) del Reg. CE n. 1069/2009.

Sezione B -Norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Capitolo 1 - Definizioni

art. 2 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 74 e all'Allegato 1, punto 1 della parte III del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii, si definisce, ai sensi dell'art. 2 del DM del 7 aprile 2006:

- a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presente nell'allevamento in un anno;
- b) "stallatico": ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera;
- c) "effluenti di allevamento palabili/non palabili": miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami di cui alla presente lettera, e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerarsi come liquami. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Sezione C del presente disciplinare .

- e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1. le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli;
- 2. le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3. le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
- 4. i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

Ai fini della presente disciplina sono idonei all'utilizzazione agronomica i letami che hanno subito un periodo di stoccaggio e maturazione di almeno 90 giorni.

- f) "stoccaggio": deposito di effluenti di cui ai successivi articoli 7 e 9 e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii e da piccole aziende agroalimentari, così come definito dagli articoli 10 e 15 della presente disciplina;
- g) "accumuli di letami": depositi temporanei di letami idonei all'impiego, così come definiti alla precedente lettera e), e di lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli, di cui al punto 1 della lettera e), fatta esclusione per gli altri materiali assimilati, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione agronomica secondo quanto disposto dall'articolo 8 della presente disciplina;
- h) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, la separazione solido liquido, la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli

effluenti di allevamento, da soli o con l'eventuale aggiunta di colture energetiche e/o produzioni residuali delle produzioni vegetali provenienti dalla diretta attività agricola, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico sanitari;

- i) “destinatario”: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
- j) “fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, anche attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
- k) “allevamenti di piccole dimensioni”: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
- l) “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quella dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- m) “Codice di Buona Pratica Agricola” (CBPA) il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle Politiche Agricole pubblicato nel S.O alla G.U n. 102 del 4 maggio 1999;
- n) “piccoli allevamenti di tipo familiare”: insediamenti aventi come scopo prevalente il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore a 100 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile (avicoli, cunicoli) e inferiore a 6 UBA (unità di bestiame adulto) complessive per le altre specie (bovini, bufalini, equini, suini, ovicapri);
- o) “nuovi allevamenti”, “ampliamenti di allevamenti esistenti”, “nuovi contenitori per lo stoccaggio”: insediamenti o strutture realizzate successivamente all'approvazione della DRG n. 120 del 9.02.2007 con cui la Regione Campania ha recepito il DM del 7 aprile 2006;
- p) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarico.
- q) acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento; per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti;
- r) viabilità aziendale: strade poderali, interpoderali, interaziendali, non rientranti nella definizione di strade di cui all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285).

Capitolo 2 – Criteri generali di utilizzazione agronomica e divieti

art. 3 Criteri generali di utilizzazione

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, effettuata nel rispetto della presente normativa, è esclusa, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti. Essa è consentita purché siano garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli art. 76 e successivi del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii;

- b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
 - c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui alla presente disciplina è effettuata, in ogni caso, nel rispetto di tutti gli adempimenti tecnici in essa indicati, anche nei casi di esonero dagli adempimenti amministrativi di cui all'art. 21 della presente disciplina.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii, l'applicazione del CBPA è raccomandata anche nelle zone non vulnerabili, al fine di garantire un livello generale di protezione delle acque.
4. La Regione Campania promuove, anche nell'ambito delle attività dell'Assessorato Agricoltura, ricerche e sperimentazioni relative alle modalità di trattamento dei reflui al fine di razionalizzare gli apporti di azoto.

art. 4 Divieti di utilizzazione dei letami

1. Fermo restando che ai fini dell'utilizzazione agronomica possono essere utilizzati esclusivamente letami idonei all'impiego, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) della presente disciplina, l'utilizzo di letami, ai sensi dell'art. 4 del DM del 7 aprile 2006, è vietato:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad eccezione degli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado;
 - c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - d) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e per quelle lacustri;
 - e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua;
 - f) sui terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione effettuata ai sensi del D.Lvo 99/92 e alla distribuzione dei reflui oleari effettuata ai sensi della DGR n. 398 del 28.03.2006;
 - g) in tutti i casi previsti da specifiche normative di settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici superficiali.
3. Sono fatti salvi ulteriori divieti previsti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia e da specifici provvedimenti emessi dai Comuni.

art. 5 Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami, ai sensi dell'art. 5 del DM del 7 aprile 2006 e dell'art. 3 della L.R. 14/2010, oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 4, lettera a), b), e), f), g) è vietato:
- a) sui terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza può essere aumentata fino al 20% a condizione che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento ed erosione e si adottino tecniche di spandimento come di seguito riportate:

- a.1. dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- a.2. sui seminativi in prearatura, l'iniezione dei liquami nel suolo o lo spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore;
- a.3. sulle colture prative, l'iniezione diretta dei liquami nel suolo, ove tecnicamente possibile, o lo spandimento a raso;
- a.4. su colture cerealicole o di secondo raccolto, lo spandimento dei liquami a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) entro 10 metri di distanza dall'arenile per le acque marino costiere e lacustri;
- d) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione, a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto a meno che il sistema di irrigazione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, o campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

2. È vietato l'utilizzo dei liquami dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, salvo deroga specifica qualora pervengano richieste formali e motivate di sospensione da parte di imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento o da loro organizzazioni rappresentative.

Le modalità di emanazione della deroga al divieto di spandimento sono specificate nell'Allegato tecnico che sarà redatto e approvato dal Settore competente (di seguito Allegato tecnico).

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici superficiali.

4. Sono fatti salvi ulteriori divieti previsti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia e da specifici provvedimenti emessi dai Comuni.

Capitolo 3 – Trattamenti e stoccaggio

art. 6 Criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 6 del DM del 7 aprile 2006, i trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione.

2. Nell'Allegato tecnico sarà dettagliato l'elenco dei trattamenti degli effluenti per gli scopi di cui sopra, tenendo conto di quanto già indicato nella tabella 3 dell'Allegato 1 del DM del 7 aprile 2006.

3. Particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti che determinano valori diversi di quantità e di caratteristiche degli effluenti rispetto a quanto riportato nella tabella 3 dell'Allegato 1 del DM del 7 aprile 2006 relativo ai liquami suinicoli, nell'Allegato tecnico o nell'Allegato A approvato con DRD n. 272/2010 del Settore SIRCA (di seguito Allegato A), dovranno essere giustificati da una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in materia, iscritto all'Ordine professionale, allegata alla documentazione da inoltrare ai Comuni.

4. I trattamenti in ogni caso non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

5. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio le cui dimensioni sono determinate sulla base della produzione annuale di effluenti per specie allevata e per tipo di stabulazione, di cui all'Allegato A, i fabbisogni nutritivi delle colture normalmente praticate, le precipitazioni. Le loro dimensioni devono essere tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 3 dell'art. 7 ed al comma 2 dell'art. 9 della presente disciplina.

art. 7 Stoccaggio dei letami

1. Ai sensi dell'art. 7 del DM del 7 aprile 2006, lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 5 per le superfici delle lettiera permanenti, con una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio deve essere munita di apposito cordolo o di muro perimetrale, con apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, conformi a quanto stabilito all'art. 9, comma 5 della presente disciplina.

3. Fatti salvi specifici provvedimenti di natura igienico sanitaria, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto nell'allevamento in 90 giorni, calcolato in base alla consistenza media dell'allevamento e ai quantitativi di letami prodotti indicati nell'Allegato A.

4. Per gli allevamenti avicoli su lettiera con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiera esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

5. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio sono considerate utili le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate così come indicato al comma 1, nonché le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole. Ai fini della valutazione di tale capacità, nel calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

6. La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo di materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamenti di cui all'Allegato A, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiera esauste degli allevamenti cunicoli;

- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
 - d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico del liquame;
 - f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
 - g) 1,5 per letami e/o materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamenti di compostaggio;
 - h) 3,5 per prodotti palabili come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
7. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili di cui all'art. 9 della presente disciplina.
8. Per i nuovi allevamenti, per gli ampliamenti di quelli esistenti e per i nuovi contenitori per lo stoccaggio non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

art. 8 Accumulo dei letami

1. L'accumulo su suolo agricolo è consentito esclusivamente per i letami idonei all'impiego, ossia per i letami che hanno subito un periodo di stoccaggio e maturazione di almeno 90 giorni e per le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati ai letami, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della presente disciplina. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate in campo al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumulo.
2. L'accumulo può essere praticato solo ai fini dell'utilizzazione agronomica su terreni circostanti ed in quantitativi non superiori ai fabbisogni di letame dei medesimi, fatti salvi specifici provvedimenti di natura igienico sanitaria.
3. Gli accumuli in campo dei letami idonei all'impiego sono ammessi per un periodo di permanenza massimo di 6 mesi.
4. Gli accumuli delle lettiere esauste degli allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni sono ammessi per un periodo di permanenza massimo di 9 mesi.
5. L'accumulo deve essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) la superficie del terreno su cui è depositato il materiale deve essere adeguatamente impermeabilizzata per evitare l'infiltrazione di acque di percolazione nel suolo e devono essere adottati inoltre i seguenti accorgimenti:
 - a.1. le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buona aerazione della massa e a tal fine è necessario curare la geometria del cumulo;
 - a.2. prima della formazione del cumulo deve essere effettuato il drenaggio completo del colaticcio al fine di non generare in campo liquidi di sgrondo;
 - b) il sito di collocazione del cumulo deve distare almeno 10 m dalle strade, 100 m dalle unità abitative, 20 metri dai corpi idrici e non può essere effettuata sullo stesso luogo per più di un'annata agraria;
 - c) nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, ai fini della protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche, deve essere eseguita anche una copertura della massa nel periodo che ricade dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
6. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei letami o delle lettiere esauste.

art. 9 Stoccaggio dei liquami

1. I liquami ed i materiali ad essi assimilati utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo è vietata per le condizioni dei terreni o per il divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
2. La capacità di stoccaggio, calcolata in base della consistenza dell'allevamento, al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, e ai liquami prodotti secondo quanto indicato nell'Allegato A, non deve essere inferiore al volume di liquami prodotti in:
 - a) 90 giorni per le aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini ed ovicapri e superfici coltivate con prati di media e lunga durata e/o con cereali autunno vernini;
 - b) 120 giorni per le aziende con allevamenti e/o ordinamento colturale diversi da quelli di cui al punto precedente.
3. Il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio deve essere comunque tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.
4. Ai sensi dell'art. 8 del DM del 7 aprile 2006 i contenitori di stoccaggio dei liquami devono poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, contenenti sostanze naturali non pericolose, fatta eccezione per le acque di lavaggio delle trattrici agricole, quando queste acque vengono destinate all'utilizzazione agronomica.
5. Alla produzione complessiva del liquame da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, che confluiscono direttamente nei contenitori scoperti. Questo volume deve essere incrementato del 5% per far fronte ad eventuali impedimenti all'utilizzazione agronomica dovuti ad avverse condizioni climatiche nelle settimane immediatamente successive la fine del periodo di divieto ed al volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori per lo stoccaggio provenienti da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
6. È fatto divieto di convogliare nei contenitori per lo stoccaggio le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.
7. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.
8. La costruzione di nuovi contenitori per lo stoccaggio, per le aziende che producono un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno deve prevedere il frazionamento del volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.
9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono l'aumento della consistenza dell'allevamento, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
10. È vietata la localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti, di nuova realizzazione, nelle zone ad alto rischio di esondazione, individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico".

art. 10 Caratteristiche tecniche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami

1. Il fondo e le pareti dei contenitori, costruiti in materiale naturale o artificiale, devono mantenere nel tempo spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione dei liquami o dispersioni degli stessi all'esterno.
2. Nel caso di contenitori realizzati con materiali artificiali l'impermeabilità deve essere assicurata dalle caratteristiche costruttive e dalle caratteristiche stesse del materiale.
3. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. Dovrà inoltre essere realizzato, intorno al piede esterno dell'argine, un fosso di guardia perimetrale avente profondità minima di 0,50 m isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.
4. I contenitori in terra, interrati o seminterrati, dovranno essere adeguatamente recintati lungo tutto il perimetro al fine di garantire le condizioni di sicurezza.
5. Nel caso in cui siano presenti paddock impermeabilizzati con materiale naturale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovrà garantire un coefficiente di permeabilità (K) inferiore a 10^{-7} cm/s.
6. Il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti dovrà essere accertato dalla competente Amministrazione comunale in sede di rilascio di certificato di agibilità o usabilità dell'opera, sulla base di un'apposita relazione tecnica sul manufatto corredata da relazione geologica-geotecnica e da una relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell'opera eseguita.
5. Il contenitore dei liquami dovrà essere sottoposto a periodico controllo atto a verificare il permanere delle condizioni di rispetto di quanto disposto dai punti precedenti. Tale controllo periodico deve essere attestato da una relazione di collaudo, a firma di un tecnico competente in materia iscritto ad albo professionale.

Capitolo 4 – Modalità di utilizzazione agronomica

art. 11 Tecniche di gestione della distribuzione di effluenti

1. Ai sensi dell'art. 9 del DM del 7 aprile 2006, la scelta delle tecniche di distribuzione deve tener conto di:
 - a) caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c) tipo di effluente;
 - d) colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate dall'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei letami, dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
 - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al disotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti

azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

art. 12 Dosi di applicazione

1. Ai sensi dell'art.10 del DM del 7 aprile 2006, nelle zone non vulnerabili ai nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il quantitativo di azoto prodotto in allevamento, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alle precessioni colturali, è calcolato sulla base dei valori di cui all'Allegato A ed è comprensivo dell'azoto contenuto negli effluenti depositati dall'animale stesso quando è al pascolo.

2. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di 340 kg per ettaro e per anno deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.

3. I fabbisogni delle colture sono indicati nella vigente "Guida alla Concimazione" della Regione Campania.

4. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento provocato anche da altri fertilizzanti, in attuazione del CBPA, la Regione Campania elabora programmi per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire gli apporti eccessivi al suolo di elementi nutritivi. Pertanto, anche nel caso di utilizzo esclusivo di concimi minerali, nelle zone non vulnerabili ai nitrati ne è consigliato l'utilizzo sulla base di un Piano di concimazione, redatto secondo la vigente "Guida alla Concimazione" della Regione Campania.

Sezione C - Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari

Capitolo 1 - Norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari.

art. 13 Definizioni e criteri generali di utilizzazione

1. Ai fini delle disposizioni che seguono si definiscono acque reflue di aziende agricole di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii, e di piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 17 del DM del 7 aprile 2006, le acque provenienti da:

1.1 imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

1.2 imprese dedite all'allevamento del bestiame;

1.3 imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

1.4 aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m³ all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno.

2. Ai sensi dell'art. 11 del DM del 7 aprile 2006 l'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al presente articolo è consentita se finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle stesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolo 1 e purché sia garantita nel contempo:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio degli obiettivi di qualità di cui agli art. 76 e successivi del D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii;
- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al precedente comma 1, contenenti sostanze naturali non pericolose, effettuata nel rispetto della presente normativa, è esclusa, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo.

4. Sono escluse dall'utilizzazione agronomica:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
- c) per il settore lattiero caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, il siero del latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate.

art. 14 Divieti di utilizzazione

1. Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina.

art. 15 Stoccaggio e trattamenti delle acque reflue

1. Ai sensi dell'art. 13 del DM del 7 aprile 2006, i contenitori per lo stoccaggio e trattamento delle acque reflue devono rispettare la distanza di almeno 100 metri dagli immobili ad uso abitativo e di 10 metri dalle strade.

2. I contenitori per lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica per evitare percolazioni o dispersioni delle acque reflue all'esterno.

3. Ai sensi dell'art. 14 del DM del 7 aprile 2006, non devono essere convogliate nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue, e devono essere trattate separatamente, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree di dilavamento che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco di sicurezza di almeno 10 cm.

4. I contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che li utilizza per fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.
5. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue non è consentita dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
6. Nell'Allegato tecnico sono definite le modalità di individuazione dei quantitativi di azoto contenuto nelle acque reflue di cui al presente Capitolo 1.

art. 16 Tecniche di distribuzione

1. Per le tecniche di distribuzione si fa riferimento a quanto previsto all'art. 11 della presente disciplina, ad esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera b).

art. 17 Dosi di applicazione

1. Le epoche di distribuzione delle acque reflue e le dosi devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come previsto all'articolo 12 e al comma 2) lettera b) dell'art. 13 della presente disciplina.
2. Ai sensi dell'art. 16 del DM del 7 aprile 2006, le dosi di acque reflue non devono essere superiori ad 1/3 del fabbisogno irriguo delle colture come individuato nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania approvati con DGR n. 348 del 19.07.2011. Per le colture per le quali non sono stati ancora approvati i Disciplinari di Produzione Integrata le acque reflue possono essere utilizzate rispettando il quantitativo massimo di 400 m³ di acque reflue per ettaro all'anno.

art. 18 Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente disciplina è soggetta a comunicazione redatta conformemente a quanto previsto dall'Allegato tecnico.
- Nell'Allegato tecnico saranno inoltre previste le modalità di trasporto e di registrazione degli spandimenti delle acque reflue.

Capitolo 2 - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

art. 19 Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari, si applica in Regione Campania quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 398 del 28 marzo 2006 ad oggetto "*Disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari*", ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 e del DM del 6 luglio 2005.
2. L'utilizzazione agronomica delle altre acque reflue prodotte dai frantoi con le caratteristiche delle aziende così come definite all'art. 13, comma 1 della presente disciplina, è effettuata ai sensi della Sezione C della presente disciplina.

Sezione D - Disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/2006.

Capitolo 1- Disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/2006.

art. 20 Disciplina della Comunicazione

1. Ai sensi dell'art. 18 del DM del 7 aprile 2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina è soggetta alla presentazione della comunicazione, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato tecnico. Nelle more dell'approvazione del suddetto Allegato, per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici dovrà essere utilizzato il Modello di comunicazione, in forma completa o semplificata, approvato con DRD n. 272 del 26.04.2010 del Settore SIRCA.
2. La comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di gestione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica, al Comune in cui è ubicato l'allevamento zootecnico e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici e al Comune nel cui territorio si effettua lo spandimento degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, nel caso in cui quest'ultimo sia diverso da quello in cui è ubicato l'allevamento e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.
3. La comunicazione ha validità non superiore ai 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo del titolare della comunicazione a ripresentarla, secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico, qualora si verificano modifiche relative allo stoccaggio, alla consistenza dell'allevamento, tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, nonché dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica.
4. La comunicazione è presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici il quale ha la responsabilità della loro corretta gestione agronomica.
5. Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, trasporto, spandimento di effluenti e/o di acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere a compilare e sottoscrivere la parte di propria competenza della comunicazione.
6. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al DL.vo n. 152/2006, parte seconda, titolo 1 come modificato dal DL.vo n. 128/2010, deve tener conto anche degli obblighi derivanti dalla presente disciplina.

art. 21 Obblighi ed esoneri di comunicazione in relazione alla quantità di azoto prodotta in allevamento e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

1. Per le aziende che producono in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici è previsto l'esonero esclusivamente dall'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'art. 20 della presente disciplina.
2. Per le aziende zootecniche che producono in un anno un quantitativo di azoto compreso tra 3.000 e 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici è prevista la presentazione della comunicazione in forma semplificata di cui all'art. 20, comma 1 della presente disciplina .
3. Per le aziende che producono in un anno un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici è prevista la presentazione della comunicazione in forma completa di cui all'art. 20, comma 1 della presente disciplina .
4. Per le aziende di cui al DL.vo n. 152/2006, parte seconda, titolo 1 come modificato dal DL.vo n. 128/2010 e per le aziende con allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 4 dell'Allegato I del DM 7 aprile 2006, sussiste l'obbligo di presentazione della comunicazione in forma completa e di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), redatto da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale, secondo quanto disposto nell'Allegato tecnico.
5. I piccoli allevamenti di tipo familiare, così come definiti all'art. 2 comma 1, lettera n) della presente disciplina, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui all'art. 20 della presente disciplina, dalla tenuta del Registro e dei documenti di trasporto di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 23 della presente disciplina. In ogni caso le suddette aziende sono tenute al rispetto di tutti gli adempimenti tecnici e dei divieti in essa contemplati, compreso il divieto di spandimento dei liquami dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, nonché delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche vigenti.

art. 22 Registro di utilizzazione

1. Il titolare della comunicazione detiene il “Registro delle utilizzazioni” degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento. Il “Registro delle utilizzazioni ” dovrà essere redatto secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico e con le modalità indicate al successivo comma 2. Deve altresì detenere e compilare il “Registro delle utilizzazioni” il soggetto che effettua l'utilizzazione agronomica a cui il titolare della comunicazione ha trasferito giuridicamente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.
2. Il “Registro delle utilizzazioni” è composto da fogli numerati, datato e vidimato dagli uffici regionali competenti, o dalle Organizzazioni Professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni.
3. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda al di fuori della viabilità aziendale è obbligatorio riportare sul “Registro delle utilizzazioni” il numero del documento di trasporto, di cui all'art. 23 della presente disciplina, cui l'uscita stessa si riferisce.
4. Sul Registro devono essere annotate in maniera completa, entro e non oltre 15 giorni da ciascuna uscita, le seguenti informazioni:

- a) la data in cui avviene lo spandimento;
- b) la quantità di effluente e/o di acque reflue e/o di materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, distinta in materiale palabile e non palabile, espressa in metri cubi o tonnellate;
- c) l'indicazione di foglio e particella dell'appezzamento ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento;
- d) le modalità di trasporto e distribuzione.

Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.

art. 23 Trasporto

1. Ai sensi dell'art. 20 del DM del 7 aprile 2006, il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto acquistabile presso i rivenditori autorizzati, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate almeno le seguenti informazioni:

- 1.a il numero di ordine progressivo di ciascun documento;
- 1.b gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- 1.c la natura e la quantità degli effluenti e/o acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti trasportate, distinti in materiale palabile e non palabile, espressi in metri cubi o tonnellate;
- 1.c l'identificazione del mezzo di trasporto;
- 1.d gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del titolare rappresentante della stessa, se diversa dall'azienda produttrice di effluenti;
- 1.e gli estremi della comunicazione, nei casi in cui essa è prevista, redatta dal titolare dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato.

2. Se il produttore non è utilizzatore, si avvale di trasportatori esterni ed effettua i conferimenti ad un utilizzatore terzo, il documento di trasporto, dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, per ciascun trasporto. Delle quattro copie:

- a) una copia sarà conservata a cura del titolare della comunicazione;
- b) una copia sarà conservata dal trasportatore; tale copia dovrà accompagnare il trasporto dall'azienda al sito di spandimento;
- c) una copia sarà conservata dal titolare del sito di spandimento;
- d) una copia, controfirmata dal titolare del sito di spandimento, dovrà essere restituita al titolare della comunicazione entro sette giorni dall'acquisizione dei reflui.

3. Se il produttore è anche utilizzatore e trasportatore, il documento di trasporto va redatto in due copie, di cui una rimane in azienda prima della partenza e l'altra accompagna l'automezzo durante il trasporto.

4. Il documento di trasporto deve essere conservato per cinque anni ed esibito in caso di controllo.

5. Nella fase di trasporto è vietata la miscelazione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici fra di loro o con altri materiali, con altri sottoprodotti o con rifiuti di cui al Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Sezione E - Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

Capitolo 1 - Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

art. 24 Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione E, ai sensi degli artt. 92 e 112 del DL.vo 152/2006, del DM del 7 aprile 2006 e della L.R. n. 14/2010, si applicano nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania vigenti, allo scopo di proteggerle e risanarle da tale forma di inquinamento. In tale Sezione sono indicate esclusivamente le prescrizioni in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al DLvo 75/2010 e ss.mm.ii (di seguito denominati concimi azotati e ammendanti organici) nelle zone vulnerabili ai nitrati.
2. Tali disposizioni limitano l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati attraverso l'equilibrio tra i fabbisogni di azoto delle colture e gli apporti provenienti alle stesse dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle Politiche Agricole.
3. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/2010, per le aziende agricole i cui terreni ricadono in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola, è fatto obbligo di disporre di un Piano di concimazione aziendale, elaborato secondo la Guida alla concimazione della Regione Campania vigente, redatto dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'Ordine o al Collegio professionale.
4. Resta fermo quant'altro disposto dal Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania vigente.

art. 25 Divieti all'utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad eccezione degli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado;
 - c) sui terreni gelati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua;
 - d) sui terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione ai sensi del DL.vo 99/92 e alla distribuzione dei reflui oleari ai sensi della DGR n. 398/2006;
 - e) a 10 m di distanza dalle sponde dei corpi idrici superficiali individuati nell'ambito del Piano di Gestione delle Acque della Regione Campania;
 - f) a 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettera e) e lettera f) del presente articolo, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) e lettera f) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici superficiali.

4. Sono fatti salvi ulteriori divieti previsti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia e da specifici provvedimenti emessi dai Comuni.

**art. 26 Divieto temporale di spandimento dei letami e dei concimi azotati e
ammendanti organici in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e
norme tecniche per l'utilizzo**

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici è altresì vietato:
 - a) dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo;
 - b) dal 1° novembre alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
 - c) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento, per i concimi non interrati.
2. Per le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, i concimi azotati e ammendanti organici possono essere utilizzati anche dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio a condizione che gli apporti massimi di concimi azotati per intervento, tenuto conto della quantità massima di azoto indicata nel Piano di concimazione aziendale e ferme restanti le dosi massime di azoto per coltura indicate nel Programma d'azione della Campania vigente, siano al massimo di 50 kg/ha.
3. Nel caso di terreno con pendenza media maggiore del 5% e qualora il suolo non sia coperto da vegetazione o da colture che assicurano la copertura completa del suolo, la distribuzione dei letami e materiali assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici, deve essere seguita dall'interramento degli stessi nelle 48 ore successive.
8. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è consentito esclusivamente:
 - a) in presenza della coltura;
 - b) al momento della semina;
 - c) per le colture arboree in fase di impianto, limitatamente agli ammendanti organici di cui sopra;
 - d) nei seguenti casi di presemina:
 - d.1. su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
 - d.2. con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi; in questi casi la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore a 30 kg per ettaro.
9. Non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 kg di azoto per ettaro per le colture erbacee ed orticole ed a 60 kg di azoto di azoto per ettaro per le colture arboree.

art. 27 Divieti per l'utilizzazione dei liquami e norme tecniche per l'utilizzo

1. Ai sensi dell'art. 23 del DM del 7 aprile 2006 e dell'art. 3 della L.R 14/2010, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, oltre che nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a), b), c), d), h) è vietato:
 - a) sui terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza può essere aumentata fino al 20% a condizione che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento ed erosione e si adottino tecniche di spandimento come di seguito riportate:

- a.1 dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
 - a.2 sui seminativi in prearatura, l'immissione diretta dei liquami nel suolo o lo spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore;
 - a.3 sulle colture prative, l'immissione diretta dei liquami nel suolo, ove tecnicamente possibile, o lo spandimento a raso;
 - a.4 su colture cerealicole o di secondo raccolto, lo spandimento dei liquami a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.
 - b) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione, a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;
 - c) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - d) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto a meno che il sistema di irrigazione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - e) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - f) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
 - g) a 15 m di distanza dalle sponde dei corpi idrici superficiali individuati nell'ambito del Piano di Gestione delle Acque della Regione Campania;
 - h) a 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
 - i) dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio, nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente, salvo deroga concessa con apposito decreto del Settore competente;
 - l) dal 1° novembre fino alla fine del mese di febbraio, nei terreni destinati ad altre colture, salvo deroga concessa con apposito decreto del Settore competente.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettera g) del presente articolo, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici superficiali.
4. Sono fatti salvi ulteriori divieti previsti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia e da specifici provvedimenti emessi dai Comuni.

art. 28 Stoccaggio dei letami e dei liquami

1. Ai sensi dell'art. 24 del DM del 7 aprile 2006, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 e all'art. 9 della presente disciplina.
2. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e/o cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 90 giorni.

3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 2 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 2, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 150 giorni.
5. Per i nuovi allevamenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera p) della presente disciplina e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
6. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui alla presente disciplina si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

art. 29 Accumulo di letami

1. L'accumulo su suolo agricolo è consentito esclusivamente per i letami idonei all'utilizzazione agronomica e per le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della presente disciplina. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate in campo al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumulo; tale accumulo può essere praticato solo ai fini dell'utilizzazione agronomica su terreni circostanti ed in quantitativi non superiori ai fabbisogni di letame dei medesimi, fatti salvi specifici provvedimenti di divieto di natura igienico sanitaria ed ambientale.
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, e a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. Gli accumuli in campo di cui al precedente comma 1 sono ammessi per un periodo di permanenza massimo di 90 giorni alle condizioni di cui all'art. 8, comma 5 della presente disciplina.

art. 30 Dosi di applicazione

1. La quantità di effluente zootecnico applicata al terreno ai fini dell'utilizzazione agronomica deve tenere conto del bilancio dell'azoto.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al DL.vo n.75/2010 e ss.mm.ii e dalle acque reflue di cui alla presente disciplina.
3. Il quantitativo di azoto prodotto in allevamento è calcolato sulla base dei valori di cui all'Allegato A, alla tabella 3 dell'Allegato 1 del DM del 7 aprile 2006 relativo ai liquami suinicoli e all'Allegato tecnico. Particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti che determinano valori diversi di quantità e di caratteristiche degli effluenti rispetto a quanto riportato nella sopraindicata documentazione tecnica dovranno essere giustificati da una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in materia, iscritto all'Ordine professionale, allegata alla documentazione da inoltrare ai Comuni

4. Per i fabbisogni delle colture si deve fare riferimento a quanto indicato nella vigente "Guida alla Concimazione" della Regione Campania.
5. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici, sono indicate nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui al comma 4 dell'art. 21 della presente disciplina. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di 170 kg per ettaro per anno deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

art. 31 Modalità di utilizzazione agronomica

1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
 - b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui alla presente disciplina, conformemente alle disposizioni di cui al Programma d'azione della Campania vigente;
 - d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del Programma d'azione della Campania vigente;
 - f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni contenute nel Programma d'azione della Campania vigente.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite la copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel Programma d'azione della Campania vigente.
3. In aree di particolare criticità ambientale, che potranno essere eventualmente individuate dalla Regione all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, potranno essere prescritti divieti e misure di protezione ambientale integrative rispetto a quelle contenute nel Programma d'azione vigente.

art. 32 Comunicazione, registro e trasporto

1. Ai sensi dell'art. 29 del DM del 7 aprile 2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina è soggetta alla presentazione al Comune della comunicazione di cui all'art. 20 della presente disciplina.
2. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici inferiore a 1000 kg, sono esonerate esclusivamente dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 1001 e 3000 kg, sono tenute a presentare la comunicazione in forma semplificata.

4. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici maggiore di 3000 kg, sono tenute a presentare la comunicazione completa con PUA.
5. Il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, parte seconda, titolo 1 come modificato dal decreto legislativo 128/2010.
6. Il titolare della comunicazione è obbligato a redigere annualmente un "Registro delle utilizzazioni" di cui all'art. 22 della presente disciplina. È altresì obbligato a redigere annualmente il "Registro delle utilizzazioni" il soggetto che effettua l'utilizzazione agronomica a cui il titolare della comunicazione ha trasferito giuridicamente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.
7. Il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici deve essere accompagnato da un documento di trasporto secondo quanto disposto dall'art. 23 della presente disciplina.
8. Per i piccoli allevamenti di tipo familiare, così come definiti all'art. 2 comma 1, lettera n) della presente disciplina, si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 5 della presente disciplina.

Sezione F - Controlli e monitoraggio

Capitolo 1 – Controlli e monitoraggio

art. 33 Controlli e monitoraggio dei comuni

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 14/2010, i controlli e la sorveglianza di quanto disposto dalla presente disciplina tecnica sono effettuati dai Comuni che hanno ricevuto la comunicazione.
2. Il titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola o delle aziende agroalimentari, il titolare del sito di spandimento e il titolare del contenitore di stoccaggio, è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati all'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comune trasmette alla Regione (Assessorato Agricoltura e Assessorato Ambiente), una scheda di monitoraggio in formato cartaceo ed elettronico contenente il numero totale di comunicazioni, e per ciascuna di esse: tipologia di allevamento o azienda agricola o azienda agroalimentare da cui provengono gli effluenti di allevamento o le acque reflue; quantità di effluenti o acque reflue prodotte; sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata, con l'indicazione dei fogli e delle particelle su cui è effettuato lo spandimento; caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.

art. 34 Piano regionale di monitoraggio e controllo

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 14/2010, l'Amministrazione Regionale, di concerto con l'ARPAC, provvederà ad emanare un Piano di Monitoraggio e Controllo delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue di cui alla presente disciplina e di valutazione dell'efficacia del Programma d'azione regionale vigente nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

art. 35 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro nei seguenti casi per chiunque:

- a) contravvenga alle disposizioni sullo stoccaggio degli effluenti di cui agli artt. 7 e 9 e all'art. 28;
- b) non consenta, in qualità di titolare della comunicazione e/o di titolare dei terreni oggetto di spandimento, l'accesso ai soggetti incaricati al controllo di cui all'art. 33;
- c) effettui lo spandimento degli effluenti contravvenendo alle dosi di applicazione di cui all'art. 12 e all'art. 30, comma 2.

E' soggetto altresì ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5.000,00 euro chiunque:

- a) sia sprovvisto o operi l'infedele registrazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e del "Registro di utilizzazione agronomica" di cui agli articoli 21, 22 e 32 della presente disciplina;
- b) operi l'infedele registrazione del Documento di trasporto di cui agli articoli 23 e 32 della presente disciplina.

2. Le sanzioni amministrative sono così graduate:

- a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista;
- b) in sede di seconda violazione, la sanzione da applicare è pari al 50% della sanzione massima prevista;
- c) in sede di terza violazione, la sanzione da applicare è pari al 75% della sanzione massima prevista;
- d) in sede di quarta e successiva violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione massima prevista.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della DGR n. 245 del 31.05.2011, sono applicate dal Ciclo Integrato delle Acque dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, cui sono trasmessi tutti i verbali relativi alle segnalazioni di infrazioni previste dal DL.vo 152/2006 e smi .

Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, sono versate all'entrata del bilancio regionale, così come previsto dall'articolo 136 del DL.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii per le finalità in esso indicate e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 31.05.2011.